

COMUNE DI PERUGIA



S.O. SICUREZZA

REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 13.07.2015

Si attesta che il presente regolamento è conforme al testo depositato presso la U.O. Segreteria Organi Istituzionali – Comunicazione – Affari Generali.

INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e norme di riferimento

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Finalità

Art. 4 - Trattamento dei dati personali e finalità del sistema di videosorveglianza

CAPO II - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PER I SOGGETTI GESTORI DEL SISTEMA

Art. 5 - Il titolare del trattamento

Art. 6 - Responsabile

Art. 7 - Incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

CAPO III - MISURE DI SICUREZZA DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 8 - Descrizione e accesso al sistema di videosorveglianza

Art. 9 - Norme per la gestione del sistema - Misure di sicurezza

CAPO IV - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - SICUREZZA E LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI

Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 11 - Obblighi degli operatori incaricati al trattamento

Art. 12 - Informazioni rese al momento della raccolta

Art. 13 - Sicurezza dei dati

Art. 14 - Cessazione del trattamento dei dati

Art. 15 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

Art. 16 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

Art. 17 - Comunicazione dei dati

CAPO V - DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 18 - Diritti dell'interessato

Art. 19 - Tutela

CAPO VI - ESTENSIONE AI PRIVATI

Art. 20- Impianto di videosorveglianza non pubblico

Art. 21 - Sicurezza Cittadina

CAPO VII- DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 - Modifiche regolamentari e ampliamento del sistema

Art. 23 - Rinvii ed abrogazioni

Art. 24 - Entrata in vigore e pubblicazione

ALLEGATI

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del sistema della videosorveglianza per la sicurezza cittadina, il trattamento e la protezione dei dati personali raccolti mediante il suddetto impianto attivato nel territorio del Comune di Perugia.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia al testo unico in materia di protezione dei dati personali emanato con il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e al Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 - emesso dal Garante per la protezione dei dati personali.
3. Vengono osservati i principi dettati nelle circolari del Capo della Polizia nr. 558/A/421/471 del febbraio 2005 e nr. 558/A/421.2/70/195960 del 6 agosto 2010.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per “**banca dati**”, il complesso di dati personali raccolti nel server ubicato presso il comando della Polizia Municipale di Perugia in via Madonna Alta e formatosi mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente soggetti e mezzi di trasporto che transitano nell’area interessata;
- b) per “**trattamento**”, tutte le operazioni o complesso di operazioni svolte con l’ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per “**dato personale**”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l’impianto di videosorveglianza;
- d) per “**titolare**”, il Comune di Perugia competente a disporre per l’adozione e il funzionamento dell’impianto di videosorveglianza nonché a definire le finalità, le modalità del trattamento dei dati personali e delle misure di sicurezza per l’utilizzo del predetto impianto;
- e) per “**responsabile**”, la persona fisica legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per “**incaricati**”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal responsabile;
- g) per “**interessato**”, la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o associazione cui si riferiscono i dati personali raccolti per il tramite del sistema di videosorveglianza;
- h) per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per “**diffusione**”, il dare conoscenza di dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) per “**dato anonimo**”, il dato che in origine, a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

k) per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;

Art. 3 **Finalità**

Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza nel territorio del Comune di Perugia, collegato alla Centrale Operativa della Polizia Municipale, nonché a quella della Questura di Perugia e delle altre Forze di Polizia che verranno successivamente collegate, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo dei dati e i programmi informatici dell'impianto di videosorveglianza sono configurati riducendo al minimo la raccolta dei dati personali e dei dati identificativi. E' escluso il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi.

Art. 4 **Trattamento dei dati personali e finalità del sistema di videosorveglianza**

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato attraverso il funzionamento dell'impianto di videosorveglianza.

2. Presso le Centrali Operative della Polizia Municipale e della Questura di Perugia e delle altre Forze di Polizia sono collocate le postazioni per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere e per gli accessi al sistema di videosorveglianza indicati nell'art.8 del presente regolamento.

Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Perugia, in particolare: Legge 24 luglio 2008, n.125 “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”, Legge 23 aprile 2009, n.38 “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale nonché in tema di atti persecutori”, D.lgs.18 agosto 2000 n.267 ” Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, D.P.R. 24 luglio 1977 n.616 “ Trasferimenti e deleghe delle funzioni statali”, D. lgs. 31 marzo 1998 n.112 “ Conferimento compiti e funzioni amministrative dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali”, Legge 7 marzo 1986 n.65 “Legge quadro ordinamento polizia municipale”, nonché da funzioni istituzionali previste dallo statuto e dai regolamenti comunali.

3. Le finalità del suddetto impianto sono altresì conformi alle funzioni istituzionali demandate dalle leggi e dai regolamenti alla Polizia di Stato e alle altre Forze di Polizia in relazione al proprio ordinamento speciale.

4. Le immagini, visionate presso il Comando della Polizia Municipale, il Corpo di Guardia, la Questura di Perugia e le altre Forze di Polizia, costituiscono uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione delle proprie pattuglie sul territorio comunale, in stretto raccordo tra le varie forze dell'ordine.

5. Le telecamere posizionate nei siti di cui all'elenco allegato 1 al presente regolamento rispondono in particolare alle seguenti finalità:

- a) sicurezza pubblica, prevenzione generale, accertamento di reati e di altri illeciti rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica;
- b) sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di “sicurezza urbana “, come individuata nel Decreto Ministro Interno 5 agosto 2008;
- c) pronto intervento ai fini della sicurezza e del soccorso pubblico;
- d) tutela degli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale per prevenire eventuali atti predatori, di vandalismo o danneggiamento;
- e) controllo di determinate aree rilevanti sotto il profilo della prevenzione generale e della sicurezza, nonché sotto il profilo della tutela ambientale;

f) tutela di edifici e manufatti di carattere monumentale ed istituzionale, quali la sede degli organi elettivi della città, il palazzo di giustizia, Fontana Maggiore e simili;

g) controllo di aree caratterizzate dall'essere punto di concentrazione di eventi, manifestazioni che possono essere causa di disordini e di turbativa dell'ordine pubblico;

h) vigilanza sul pubblico traffico;

i) tutela di coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate.

6. Il sistema di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata.

7. Le immagini della videosorveglianza per la sicurezza del territorio non possono essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni amministrative, ma esclusivamente per l'eventuale invio, da parte delle centrali operative, di personale per gli accertamenti degli illeciti amministrativi del caso.

CAPO II

OBBLIGI E ADEMPIMENTI PER I SOGGETTI GESTORI DEL SISTEMA

Art. 5

Titolare del trattamento

1. Il Comune di Perugia nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt.37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30/6/2003 n. 196.

Art. 6

Responsabile

1. Il Comandante della Polizia Municipale è nominato con atto del Sindaco quale responsabile al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art.2 comma 1° lett. e) del presente regolamento.

2. Sono altresì responsabili al trattamento la Questura e il Comando Stazione dei Carabinieri di Perugia, in relazione al complesso di operazioni concernenti la riprese delle immagini, la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati dallo stesso soggetto pubblico fruibili e trattati.

3. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del responsabile nominato, previa comunicazione al Sindaco.

4. I responsabili devono rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali e delle misure di sicurezza, dalle leggi vigenti e dalle disposizioni previste dal presente regolamento. La Questura e il Comando Stazione dei Carabinieri di Perugia nominati responsabili, osservando le disposizioni previste dal presente regolamento compatibilmente con i rispettivi ordinamenti speciali, nonché in relazione alle disposizioni e agli accessi al sistema di videosorveglianza consentiti dal titolare.

5. I responsabili procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare, il quale vigila sulla puntuale osservanza del presente regolamento e delle disposizioni di legge.

6. Il responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali del server, le chiavi dell'armadio per la conservazione delle videocassette/cd o altro supporto informatico.

Art. 7

Incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il responsabile designa gli incaricati individuandoli tra gli Ufficiali ed Agenti in servizio che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

2. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata al personale avente qualifica di Ufficiale ed Agente di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art.57 del Codice di Procedura Penale.

3. Con l'atto di nomina ai singoli incaricati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dell'impianto. In particolare gli incaricati sono istruiti al corretto uso dei sistemi e formati circa le disposizioni della normativa di riferimento e del presente regolamento.

4. Incaricati alla visione, registrazione ed estrapolazione sono tutti gli operatori fissi della Centrale Operativa. Alla visione, posizionamento dell'angolo visuale e allo zoom, anche gli operatori del Corpo di Guardia della Polizia Municipale di Perugia.

CAPO III

MISURE DI SICUREZZA DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 8

Accesso al sistema di videosorveglianza

1. L'accesso al sistema è esclusivamente consentito al responsabile e agli incaricati come indicato negli artt.6 e 7 del presente regolamento.

2. la visualizzazione in diretta delle immagini e l'accesso ai dati conservati per la duplicazione e la loro differita visualizzazione è strutturata secondo i seguenti livelli d'accesso:

A) visualizzazione delle immagini in diretta:

a1) accesso utente di primo livello: gli operatori della Polizia Municipale di Perugia incaricati della visualizzazione delle immagini risiedono presso la Centrale Operativa del Comando di Polizia Municipale e Corpo di Guardia e detengono la priorità di gestione del sistema. Gli incaricati per la visualizzazione delle immagini in diretta accedono al sistema mediante credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle stesse.

Detto personale è nominato con specifico Atto di Nomina del Comandante (Allegato 2)

a2) accesso utente di secondo livello: il personale delle Centrali Operative della Questura e del Comando Stazione dei Carabinieri di Perugia può gestire tutte le telecamere in modo indipendente tranne quelle in fase di utilizzo dell'operatore con accesso di primo livello di cui al precedente punto.

a3). L'accesso alla visualizzazione e gestione delle telecamere da parte degli operatori di secondo livello dovrà essere autorizzato dal Tenente responsabile della Centrale Operativa di primo livello o comunque dal Maresciallo addetto al servizio che ne informerà il Tenente.

a4) In caso di necessità per manutenzione e assistenza, la ditta incaricata dagli uffici comunali competenti, può accedere alla visualizzazione delle immagini in diretta presso ogni postazione mediante personale tecnico appositamente incaricato solo alla presenza dei soggetti autorizzati alla visione delle immagini.

B) visualizzazione differita e duplicazione delle immagini registrate

b1) l'accesso avviene mediante postazioni dedicate posizionate presso le Centrali Operative della Polizia Municipale di Perugia, della Questura e del Comando Stazione dei Carabinieri di Perugia. L'incaricato alla consultazione delle immagini registrate si autentica mediante credenziali di autenticazione abilitanti su apposito software dedicato e accede all'area dell'archivio digitale nella quale ricerca, salva e duplica immagini o filmati per i fini istituzionali di cui all'art. 4 del presente regolamento;

b2) In caso di necessità, manutenzione e assistenza, la ditta abilitata al servizio tecnico mediante personale appositamente incaricato, può accedere al sistema di videoregistrazioni e alla visualizzazione delle immagini registrate esclusivamente per le suddette necessità e nel rispetto degli obblighi di segretezza e riservatezza. Le operazioni di manutenzione e assistenza necessarie devono essere eseguite solo alla presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini registrate.

Art. 9

Norme per la gestione del sistema - Misure di sicurezza

1. I dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza sono protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini.

2. In particolare gli uffici comunali competenti e i soggetti nominati responsabili del sistema integrato adottano le seguenti specifiche misure tecniche ed organizzative di sicurezza:

A) *Centrale Operativa della Polizia Municipale, Corpo di Guardia e locale ospitante il server della videosorveglianza per la sicurezza cittadina:*

a1) l'accesso alla Centrale Operativa ove sono presenti i monitor di controllo della videosorveglianza con accensione permanente è consentito, oltre al Sindaco o suo delegato, agli appartenenti alla Polizia Municipale comandati per lo specifico servizio d'istituto disposto dal Comando. E' consentito l'accesso di soggetti incaricati di servizi e funzioni rientranti nei compiti istituzionali del Comune di Perugia. È consentito, altresì, l'accesso al personale addetto alla manutenzione degli impianti e alla pulizia dei locali, i cui nominativi devono essere comunicati per iscritto al Comando. Eventuale accesso di altri e diversi soggetti deve essere appositamente autorizzato per iscritto dal Comandante. L'accesso al sistema di videosorveglianza degli operatori del Corpo di Guardia è regolamentato allo stesso modo di quelli della Centrale Operativa, ad esclusione delle estrapolazione immagini. Le postazioni di visualizzazione sono in front office e nel locale retrostante. I monitor del front office sono protetti da un pannello oscurante per evitare la visualizzazione da parte degli utenti.

a2) i monitor di controllo della videosorveglianza con accensione permanente si trovano all'interno della Centrale Operativa ove la porta d'ingresso rimane chiusa e l'ingresso al locale è gestito dagli operatori.

A3) l'accesso al locale chiuso a chiave che ospita il server della videosorveglianza è consentito a soggetti autorizzati

B) la Questura e il Comando Stazione dei Carabinieri di Perugia, responsabili del trattamento ai sensi dell'art.6 del presente regolamento, adottano idonee e specifiche misure tecniche ed organizzative di sicurezza in relazione ai rispettivi ordinamenti speciali.

L'accesso al sistema di videosorveglianza è tracciato ed archiviato elettronicamente.

C) Misure tecniche di sicurezza generale del sistema di videosorveglianza:

c1) nessuna postazione di videosorveglianza può anche accidentalmente cancellare ovvero distruggere quanto registrato nel server;

c2) il software di gestione deve governare l'accesso al sistema di videosorveglianza con credenziali di autenticazione abilitanti, nome utente e password di accesso;

c3) la cronologia degli eventi di accesso al sistema videosorveglianza deve essere

archiviata elettronicamente per almeno sei mesi;

c4) l'accesso ai server è dotato di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno;

c5) le credenziali per gli accessi al sistema di videosorveglianza devono essere disattivate in caso di mancato utilizzo per un periodo di sei mesi o in caso di perdita dell'incarico che consenta al soggetto l'accesso al sistema di videosorveglianza;

c6) nel server deve essere garantito un livello di duplicazione di sicurezza dei dati, ripristinabili entro e non oltre il termine indicato nell'art.10 c. 5 del presente regolamento;

c7) tutti gli apparati esterni devono essere monitorati da personale tecnico incaricato a cui compete segnalare costantemente e tempestivamente ogni anomalia e manomissione

c8) la telecomunicazione ed il trasporto delle informazioni deve avvenire con sistema di crittografia avente idonee chiavi di cifratura che escludono ogni accesso abusivo;

c9) i punti di ripresa devono sospendere automaticamente ogni trasmissione del dato in caso di manomissione e/o accesso abusivo al sistema

c10) l'eventuale cancellazione delle immagini registrate sarà possibile solo per soddisfare i diritti degli interessati di cui al punto 3.5 del provvedimento del Garante – 8 aprile 2010-

CAPO IV TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SICUREZZA E LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI

Art. 10

Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per le finalità di cui agli artt.3 e 4 del presente regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni compatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;

c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 5 del presente articolo.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, installate sul territorio comunale in relazione alle esigenze di prevenzione generale, ordine e sicurezza pubblica indicate dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.

3. Gli apparati di ripresa e i software devono funzionare con dei preset o altri accorgimenti idonei che evitano, durante la cosiddetta funzione di tour automatico, la ripresa dell'interno delle finestre degli edifici.

4. Le telecamere consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. I segnali video delle telecamere sono inviati in tempo reale alle Centrali Operative delle varie forze di Polizia per essere visualizzate sui monitor. Tutti i segnali video delle telecamere sono registrati su un apposito server collocato in un idoneo locale presso il Comando della Polizia Municipale di Perugia. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire gli eventi in relazione alle finalità previste dal presente regolamento.

5. Le immagini videoregistrate sono conservate, per un tempo **non superiore a sette** giorni successivi alla rilevazione, presso il server di sistema che consente di aderire alle

finalità indicate all'art.4 del presente regolamento nonché a specifiche richieste investigative dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria. Decorso il suddetto termine di sette giorni le immagini riprese in tempo reale sovrascrivono quelle registrate.

Art. 11 **Obblighi degli operatori incaricati al trattamento**

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori incaricati al trattamento deve essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici. Esso non è ammesso per sorvegliare luoghi privati. Eventuali riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone devono essere funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento, di cui all'art.13 del presente regolamento, i dati registrati possono essere riesaminati accedendo all'area dell'archivio digitale, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente art.10, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art.4 comma 5.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 12 **Informazioni rese al momento della raccolta**

1. Il Comune di Perugia, in ottemperanza a quanto disposto dall'art.13 del Codice, si obbliga ad installare un'adeguata segnaletica permanente nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: "*la registrazione è effettuata dal Comune di Perugia ... per fini di **Ordine e Sicurezza Pubblica**...*". I cartelli hanno caratteristiche tali da essere chiaramente visibili in ogni condizione di illuminazione ambientale ed in orario notturno, come riportato nel facsimile dell'allegato n°1 del provvedimento del garante emesso l'8 aprile 2010.
2. Il Comune di Perugia si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa dello stesso, con un anticipo di giorni dieci, mediante appositi strumenti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Art. 13 **Sicurezza dei dati**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti degli artt.9 e 10 del presente regolamento.

Art. 14 **Cessazione del trattamento dei dati**

1. In caso di cessazione per qualsiasi causa di un trattamento i dati personali sono:
 - a) distrutti;
 - b) eccezionalmente conservati in relazione a procedimenti connessi alle finalità di cui all'art.4 del presente regolamento.

Art. 15
Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. La materia è disciplinata dall'art.14 del Codice e dal Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 - emesso dal Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 16
Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'art.15 del Codice e successive modifiche e o integrazioni.

Art. 17
Comunicazione dei dati

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Perugia a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria e solo esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di preventiva comunicazione al Garante di cui all'art.39 comma 2 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

2. È sempre ammessa la comunicazione dei dati all'Autorità Giudiziaria e alla polizia giudiziaria per le finalità di accertamento o repressione di reati.

3. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del presente articolo, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile.

4. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, ai sensi dell'art.58, comma 2, del Codice, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato.

5. La comunicazione dei dati ed in ogni caso l'estrazione e la duplicazione delle immagini registrate salvo i casi di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo può avvenire solo a seguito di autorizzazione di volta in volta rilasciata dal responsabile al trattamento specificatamente incaricato dal titolare.

CAPO V
DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 18
Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione da parte del responsabile al trattamento specificatamente incaricato dal titolare:

- a) dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) degli estremi identificativi del titolare e del responsabile;
- c) delle finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- d) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento.

2. L'interessato ha diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.
3. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
4. I diritti dell'interessato sono esercitati dietro presentazione di apposita istanza che non potrà essere reiterata, dallo stesso soggetto, se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi.
5. Il responsabile del trattamento darà esito all'istanza senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo.
6. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. a), c) e d) può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
7. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
8. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
9. L'istanza di cui al presente articolo può essere trasmessa al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente. Il responsabile dovrà provvedere, in merito, entro e non oltre i termini di cui al comma 5 del presente articolo.
10. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 19 Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt.141 e seguenti del Codice.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt.4-6 della legge 7 agosto 1990, n.241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dall'art.6 del presente regolamento

CAPO VI ESTENSIONE A PRIVATI

Art. 20 Impianto di videosorveglianza non pubblico

1. L'impianto di videosorveglianza deve essere installato in modo da consentire di realizzare già in fase di sviluppo i principi della proporzionalità, della buona fede e della trasparenza.
2. La videocamera deve essere installata in modo da limitare l'angolo visuale delle riprese alle sole immagini indispensabili per raggiungere le finalità perseguite (principio della proporzionalità).

3. Il privato che intende avvalersi di un impianto di videosorveglianza può utilizzarlo, di regola, solo sul proprio terreno. Il terreno adiacente può essere ripreso soltanto se il vicino ha dato il proprio consenso. Lo stesso vale per le case plurifamiliari con appartamenti in affitto o in proprietà. Anche in questo caso un inquilino o un proprietario può sorvegliare unicamente le parti di cui ha l'uso esclusivo. La ripresa delle aree comuni sarà disciplinata dalle norme vigenti. Occorre inoltre considerare che per la ripresa su suolo pubblico si applicano regole particolari.

4. Il proprietario o l'inquilino di un appartamento può riprendere la propria abitazione, incluso il balcone. La videosorveglianza dell'area d'ingresso, della tromba delle scale (pianerottoli compresi), della lavanderia o del garage è possibile solamente con il consenso della maggioranza dei condomini.

5. I responsabili della videosorveglianza devono informare con un cartello ben visibile tutte le persone che entrano nel campo controllato che in quel luogo si effettua videosorveglianza.

Se le immagini riprese sono collegate a un archivio di dati – ossia se vengono in qualche modo memorizzate – occorre indicare anche da chi si può far valere il diritto di accedervi se ciò non si evince dal contesto (principio della buona fede e diritto d'accesso).

Art. 21

Nuove lottizzazioni

Per tutte le nuove lottizzazioni, nelle quali le strade vengono classificate “ strada privata ad uso pubblico” sarà d’obbligo per il lottizzante, predisporre un sistema di video sorveglianza compatibile con la piattaforma comunale, che sorvegli l’ingresso e l’uscita della strada.

Il lottizzante s’impegna a cedere l’uso dell’impianto al Comune. La manutenzione ordinaria e straordinaria rimane a carico dei proprietari dell’apparato. L’Ente accetta la cessione d’uso dell’impianto, solo se quest’ultimo è compatibile alla piattaforma comunale, gestendo i dati personali in rispetto alle norme previste dal garante.

La video sorveglianza dovrà riprendere solo gli accessi alle lottizzazioni sia in entrata, sia in uscita. Il lottizzante dovrà segnalare l’esistenza del sistema di video sorveglianza.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22

Modifiche regolamentari e ampliamento del sistema

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di modifiche normative in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell’Autorità Garante dei dati personali o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale dovranno essere immediatamente recepiti.

2. L’ampliamento del numero delle postazioni delle telecamere di videosorveglianza, per la sicurezza cittadina, di cui alle finalità previste dall’ art.4 del presente regolamento, nonché integrazioni di nuovi client, è deliberato dalla Giunta Comunale.

3. L’individuazione delle postazioni delle telecamere di cui al comma 2 è demandata agli uffici comunali competenti, prioritariamente in relazione alle esigenze di prevenzione generale, ordine e sicurezza pubblica indicate dall’Autorità di Pubblica Sicurezza.

4. L’integrazione al sistema di ulteriori Centrali Operative, al di fuori di quelle sopra indicate, saranno trattate come utenti di secondo livello e varrà quanto indicato negli artt. 8 e 9 lett. B) del presente regolamento.

Art. 23
Rinvii ed abrogazioni

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Ogni altra disposizione antecedente nonché contraria o incompatibile con il presente regolamento in materia di videosorveglianza del territorio cittadino si deve intendere abrogata.

Art. 24
Entrata in vigore e pubblicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, è pubblicato all'Albo Pretorio Comunale online ed è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali (sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti), alla Questura e al Comando Stazione dei Carabinieri di Perugia.
2. Copia del regolamento è tenuta a disposizione del pubblico presso le sedi circoscrizionali e dei Comandi zona. Il documento è altresì pubblicato sul sito internet del Comune di Perugia.

ALLEGATO "1"

CAUTELE DA ADOTTARE PER I DATI VIDEORIPRESI

1. Il/i monitor/s degli impianti di videosorveglianza devono essere collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
2. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento deve limitarsi alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengono a conoscenza, mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, devono essere ignorate.
3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti, devono essere custoditi, per la durata della conservazione, in un armadio (o simile struttura) dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e degli incaricati del trattamento.
4. La cancellazione delle immagini dovrà avvenire preferibilmente mediante il nuovo utilizzo del supporto; comunque le operazioni di cancellazione dovranno essere effettuate sul luogo di lavoro.
5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, dovrà essere distrutto in modo che non possa essere più utilizzabile, né che possano essere recuperati dati in esso presenti.
6. L'accesso alle immagini è consentito solo:
 - al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento;
 - per indagini delle autorità giudiziarie o di polizia;
 - all'Amministratore di Sistema del Comune di Perugia e alle ditte fornitrice degli impianti nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
 - al terzo, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.
7. Nel caso di accesso alle immagini per indagini delle autorità giudiziarie o di polizia, occorrerà comunque l'autorizzazione da parte del Responsabile del trattamento o del Titolare.
8. Nel caso di accesso alle immagini del terzo, debitamente autorizzato, questi dovrà avere visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà essere utilizzata, da parte dell'incaricato al trattamento, una schermatura del video, tramite apposito strumento.
9. Tutti gli accessi dovranno essere registrati mediante l'annotazione di apposito registro, predisposto secondo lo schema qui allegato, nel quale dovranno comunque essere riportati:
 - la data e l'ora dell'accesso;
 - l'identificazione del terzo autorizzato
 - gli estremi dell'autorizzazione all'accesso.
10. Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate, salvo in caso di applicabilità di apposito programma oscuratore.

ALLEGATO "2"

PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI

1. La persona interessata ad accedere alle immagini deve avanzare apposita istanza al Responsabile del trattamento, indicato nell'informativa.
2. L'istanza deve indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento.
3. Nel caso le immagini di possibile interesse non siano oggetto di conservazione, di ciò dovrà essere data formale comunicazione al richiedente.
4. Nel caso le immagini di possibile interesse siano oggetto di conservazione, il richiedente dovrà fornire altresì ulteriori indicazioni, finalizzate a facilitare il reperimento delle immagini stesse, tra cui:
 - il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa,
 - indicazioni sull'abbigliamento indossato, accessori ed altri elementi,
 - presenza di altre persone,
 - attività svolta durante le riprese.

FAC – SIMILE RECLAMO

Al Responsabile trattamento dei dati.....

Il/La sottoscritto/a, che aveva presentato in data presso una richiesta di accesso alle immagini video che potrebbero aver registrato miei dati personali presenta reclamo per i seguenti motivi

.....
.....
.....
.....
.....

Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti

.....
.....

In fede.

(luogo e data)

(firma)

FOGLIO TIPO PER IL REGISTRO DEGLI ACCESSI ALLA VISIONE DELLE IMMAGINI VIDEOREGISTRATE.

Nome e Cognome

Documento identità

Estremi autorizzazione

Ora di entrata Ora di uscita

Dichiarazione

Firma e data

Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa sulla privacy.

ALLEGATO 3

ELENCO DELLE TELECAMERE E DELLE ZONE VIDEOSORVEGLIATE

Il sistema si compone di una rete di comunicazioni dati, via etere, tramite tecnologia "wireless" e di telecamere connesse alla sala di controllo posta presso il Comando della Polizia Locale o altri organi di Polizia.

Il sistema è a circuito chiuso e il relativo elaboratore non è interconnesso con altri sistemi, archivi o banche dati, né accessibile da altre periferiche.

Posizione Tipo Descrizione sistema di telecamera